

Sentenza n. /2024 pubbl. il 17/04/2024
RG n. /2024
Repert. n. /2024 del 18/04/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'udienza del 17.04.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni delle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrale del verbale, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa

DA

, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31

Attore/Oponente

CONTRO

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di procuratrice di S.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. e Avv., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. sito in Teramo, Via n.

Convenuto/Opposto

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2022 che gli ingiungeva il pagamento di € 13.786,96 oltre interessi ed accessori, nonché spese di procedura quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. ed apertura di credito collegata eccependo la mancata prova di titolarità del credito in capo alla ricorrente cessionaria del credito, l'inidoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito ingiunto (contestando, in tal modo, l'esatto ammontare del credito *ex adverso* vantato), l'illegittimità degli interessi passivi applicati in quanto in violazione dell'art. 117 Tub, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'illegittima applicazione di interessi usurari, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la nullità delle clausole che recepivano l'accordo di cartello risalente al 1952

meglio indicato nell'atto di citazione.

Chiedeva, pertanto, nel merito in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, l'accertamento delle illegittimità sopra indicate, con condanna della parte opposta al risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi.

2. Si costituiva in giudizio s.p.a., quale procuratrice di s.r.l., la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma

3. Con ordinanza dell'11.01.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva decisa, a seguito di discussione orale, all'odierna udienza.

5. A seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ., sez. 3, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civ., sez. 1, 22 aprile 2003, n. 6421) in quanto oggetto di tale giudizio non è la legittimità o la validità del decreto ingiuntivo opposto, bensì la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in monitorio. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il creditore opponente è tenuto a fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., sez. 1, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. civ., sez. 3, 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. civ., sez. 6-L, 28 maggio 2019, n. 14486).

Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari la banca – attore in senso sostanziale – assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ivi compresi gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per il ricalcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. civ., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313).

L'estratto conto certificato ex art. 50TUB ha, invece, valenza probatoria nel solo giudizio monitorio (il quale costituisce un mero accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato in caso di mancata instaurazione del contraddittorio a seguito di opposizione) – potendo assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 3 maggio 2011, n. 9695). Il giudizio di opposizione ha, infatti – come visto – ad oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.



5.1. Nel caso di specie parte opposta ha prodotto in atti il contratto di conto corrente con apertura di credito n. _____ concluso con la _____ (vd. doc. 4 allegato al ricorso monitorio) ed il saldaconto certificato ex art. 50 TUB (vd. doc. 5 allegato al ricorso monitorio) mentre né in sede di comparso di costituzione né con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.

Ne deriva, in applicazione dei sopraesposti principi, che non è stata fornita la prova dell'esistenza del credito – ossia dell'esatto ammontare del credito vantato - con conseguente accoglimento dell'opposizione (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313 secondo cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”), avendo parte opponente contestato specificamente le illegittimità inerenti il contratto per cui è causa (vd., in particolare, pag. 19 dell'atto di opposizione), le quali – peraltro – attenendo a profili di nullità, sono rilevabili d'ufficio.

Laddove, infatti, come nel caso di specie, parte opponente non si sia limitata ad eccepire vizi formali nell'emanazione del decreto ingiuntivo ma abbia sollevato anche contestazioni sul piano sostanziale, la banca avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa, rilevando – al più - la genericità delle eccezioni al fine di verificare l'ammissibilità della richiesta CTU nonché al fine di valutare la fondatezza stessa delle suddette eccezioni.

6. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).

Nel caso di specie, infatti, le ulteriori domande sono state effettuate dall'opponente solo in via subordinata (vd. pag. 23 dell'atto di citazione e pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte opponente).

6.1. La domanda risarcitoria conseguente alla illegittima segnalazione alla centrale rischi – peraltro formulata solo nel corpo dell'atto di citazione e non riprodotta nelle conclusioni – deve essere rigettata in quanto la parte si è limitata ad allegare genericamente il danno, senza fornirvi alcuna prova, non potendo procedersi ad una valutazione equitativa in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché possa procedersi con la suddetta modalità di determinazione dei danni occorre che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in



